



**COMUNE DI SOVICO**  
Provincia di Monza e Brianza

**VERBALE DI DELIBERAZIONE  
DELLA GIUNTA COMUNALE**

**N. 190 DEL 19-12-2013**

---

Oggetto: PRESA D'ATTO SENTENZA TAR LOMBARDIA CHE ANNULLA PARZIALMENTE IL REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' AI CENTRI SOCIALI EDUCATIVI E RIABILITATIVI NELLA SEZIONE RIGUARDANTE LA COMPARTECIPAZIONE COSTO

---

L'anno DUEMILATREDICI addì DICIANNOVE del mese di DICEMBRE alle ore 11.30 nella Residenza Comunale, convocata nei modi e forme di legge, si è riunita la Giunta Comunale nelle persone dei sottoindicati Signori:

N.ro	COGNOME E NOME	Pr.	As.
1	COLOMBO Alfredo	Si	
2	GALLI Franco	Si	
3	POZZOLI Maria Pia	Si	
4	CESANA Tiziano	Si	
5	CASIRAGHI Marisa	Si	

PRESENTI : 5

ASSENTI: 0

Partecipa il Segretario Generale MANCINI Dr.ssa LAURA, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Sig. COLOMBO ALFREDO assume la Presidenza e, riconosciuta valida l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

**OGGETTO: PRESA D'ATTO SENTENZA TAR LOMBARDIA CHE ANNULLA PARZIALMENTE IL REGOLAMENTO DISTRETTUALE PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO DI SOGGETTI IN CONDIZIONE DI FRAGILITA' AI CENTRI SOCIALI EDUCATIVI E RIABILITATIVI NELLA SEZIONE RIGUARDANTE LA COMPARTECIPAZIONE COSTO.**

**LA GIUNTA COMUNALE**

Premesso che con delibera di Consiglio Comunale n° 4 dell'1.02.2006 è stato approvato il "Regolamento Distrettuale per il servizio di trasporto di soggetti in condizioni di fragilità ai centri sociali, educativi e riabilitativi";

Richiamati:

- l'art. 8.1 del citato Regolamento secondo cui il costo del servizio è a carico del Comune ma si prevede un rimborso delle spese a carico dell'utenza sulla base di quanto previsto all'art. 8.2 dello stesso Regolamento;

- l'art. 8.2 che stabilisce che l'entità della compartecipazione al costo del servizio è calcolata in base alle capacità contributive definite dall'indicatore ISEE del nucleo familiare;

Vista la sentenza del TAR Lombardia n. 01114/2012 REG. RIC. depositata agli atti d'ufficio che, a seguito di ricorso presentato da un utente biassonese contro il Comune di Biassono e l'Assemblea dei Sindaci, avverso la richiesta di pagamento del costo del servizio di trasporto di un utente disabile presso CDD, annulla il Regolamento Distrettuale nella parte in cui non si adegua al principio di valutazione della situazione economica della sola persona assistita nel caso di accesso ad unità di offerta residenziali e semiresidenziali per disabili gravi e quindi con riferimento all'I.S.E. personale;

Considerato che, alla luce di quanto sopra esposto, dal 1 luglio u.s. a seguito di condivisione con l'Assemblea dei Sindaci, si è deciso di sospendere la richiesta di pagamento agli utenti dei servizi in attesa di relativi approfondimenti legali in merito agli effetti della predetta sentenza;

Preso atto che l'Assemblea dei Sindaci, nella seduta del 22/10/2013, a seguito di quanto prodotto dai sopraindicati approfondimenti, ha dato mandato all'Ufficio di Piano dell'ambito territoriale di Carate Brianza di provvedere alla stesura del testo modificato degli articoli del Regolamento che stabiliscono le modalità di compartecipazione al costo del servizio trasporti disabili presso centri diurni e che pertanto si conferma il mandato di sospensione al Responsabile del Settore Socio-Culturale delle richieste di pagamento del servizio trasporti presso tali strutture fino all'approvazione di tale nuovo regolamento;

Visto l'art. 48 D.lgs 18.08.2000 n. 267;

Con votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge

**DELIBERA**

1. Di prendere atto della sentenza del TAR Lombardia, meglio dettagliata in premessa e depositata agli atti d'ufficio, che annulla il Regolamento Distrettuale nella parte in cui non si adegua al principio di valutazione della situazione economica della sola persona assistita nel caso di accesso ad unità di offerta residenziali e semiresidenziali per disabili gravi come previsto dalla normativa regionale vigente;

2. Di confermare, a seguito della sentenza di cui sopra, il mandato al Responsabile del Settore Socio-Culturale di sospendere la richiesta di compartecipazione al costo del servizio trasporti presso centri diurni per gli utenti che ne usufruiscono in attesa di nuovo regolamento;
3. Di prendere atto che l'Assemblea dei Sindaci ha dato mandato all'UDP di provvedere alla stesura del testo modificato degli articoli del Regolamento che definiscono le modalità di compartecipazione al servizio trasporto disabili presso centri diurni;

Infine, stante l'urgenza di provvedere in merito;

Con successiva votazione unanime e favorevole resa nei modi e nelle forme di legge,


### **DELIBERA**

Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, comma 4 del Dlgs. 267/2000.

Allegati: pareri

Letto, confermato e sottoscritto.

**IL PRESIDENTE**  
**COLOMBO ALFREDO**



**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr.ssa LAURA MANCINI**



**CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE E COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI**

(art. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L. e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Del presente atto deliberativo viene iniziata oggi la pubblicazione sul sito istituzionale dell'Ente – Sezione Albo Pretorio On-line per 15 giorni consecutivi, con contestuale comunicazione ai Capigruppo Consiliari, ai sensi degli artt. 124 e 125 D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 (T.U.E.L.) e art. 32 L. 18-6-2009 n. 69)

Addì 12 GIU. 2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr.ssa LAURA MANCINI**



---

**CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'**

(art. 134 – commi 3 e 4 - D. Lgs. 18-8-2000 n. 267 – T.U.E.L.)

Il presente atto è divenuto esecutivo in data \_\_\_\_\_ ai sensi dell'art. 134 – comma 3 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Il presente atto è divenuto esecutivo in data 19 GIU. 2014 ai sensi dell'art. 134 – comma 4 -D. Lgs. 18-8-2000 n. 267.

Addì 12 GIU. 2014

**IL SEGRETARIO GENERALE**

**Dr.ssa LAURA MANCINI**

